

Note sulla Legge Finanziaria regionale 2013 approvata il 1° maggio 2013

(in base alla stesura definitiva del 4 maggio 2013)

Ad una prima lettura, la stesura definitiva della Finanziaria Regionale, approvata dall'ARS il 1 maggio scorso, si rivela alquanto deludente per la Categoria.

Essa non contiene tra l'altro:

1) quelle norme in materia di edilizia convenzionata e agevolata-convenzionata ex lege 457/78, l.r. 75/79 e l.r. 95/77, riportanti alcune delle proposte da noi richieste e riguardanti:

- a) l'allungamento della durata di mutuo portato a venticinque anni;
- b) il preammortamento portato a 5 anni;
- c) l'incremento dei limiti massimi d'intervento fissato in 150.000 per ogni alloggio a proprietà divisa o indivisa;
- d) l'incremento del 25% alla data del 31/12/2012 dei limiti di reddito.

Tra l'altro tali norme erano già stati approvate dalla IV Commissione dell'ARS nella seduta del 14/3/2013.

Fra le poche norme positive, vanno segnalate le seguenti:

Art. 55 Norme per la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa.
Pubblicazione di informazioni su avvisi e bandi (Comma 4)

La norma sembra favorevole alla Categoria, in quanto modificando il comma 6 dell'art.4 della l.r. 12/2011, relativo alla pubblicità degli avvisi di gara e dei bandi che fino ad oggi valeva sui ribassi d'asta, stabilisce che d'ora in poi, sia per gare sotto soglia che per soprasoglia, agli oneri economici per la pubblicità sui quotidiani si provvede prevedendo apposita voce di costo inserita nel quadro economico dell'appalto. Ed ancora viene tolto il riferimento agli articoli 66

comma 7 e all'articolo 122, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti). Quest'ultimo aspetto a nostro avviso comporterebbe la non applicazione in Sicilia dell'art.34, comma 35° del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”) ed entrato in vigore il 19/12/2012 che aveva ha introdotto la disposizione secondo cui, a far data dal 1 gennaio 2013, l'aggiudicatario di una pubblica gara era tenuto a rimborsare alla P.A. appaltante le spese di pubblicazione del bando su 2 dei principali quotidiani a livello nazionale nonché su 2 quotidiani a maggior diffusione locale - nel caso di gare di opere, forniture e servizi soprasoglia comunitaria (art. 66, comma 7°, secondo periodo D.Lgs.n. 163/2006) - nonché le spese di pubblicazione del bando su 1 quotidiano a livello nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale - nel caso invece di gare di opere sottosoglia - (art. 122, comma 5° secondo periodo D.Lgs.n. 163/2006).

Art. 65 Agevolazioni di natura fiscale per la ricomposizione fondiaria.

Anche questa norma sembra favorevole alla categoria in quanto rispetto al passato rende esenti dalla imposta catastale (1%) gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti alla stipula dell'atto e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, posti in essere dagli imprenditori agricoli singoli o associati fino alla data del 31/12/2015.

Art.68 Modifica all'articolo 51 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in materia di tirocini formativi

La norma in esame fissa, in base al numero dei dipendenti, il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente e non come fino ad oggi che esso era lasciato alla deliberazione della Commissione Regionale per l'Impiego.

Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti e di equilibrio i bilancio

Appare invece penalizzante, in quanto definanzia gli impegni in conto capitale assunti fino all'esercizio 2010, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2012 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti. Tale disposizione non si applica alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto.

Art. 12 Attività di estrazione giacimenti minerari di cava

Fortemente penalizzante è anche la norma in esame, che nonostante le richieste pressanti di ANCE Sicilia e di Confindustria Sicilia, è stata ugualmente introdotta stabilendo che gli esercenti di cave e torbiere sono tenute a versare un canone di produzione commisurato alla quantità di minerale estratto. Tra l'altro tale canone verrà raddoppiato a partire dal 2014. E più precisamente:

- a) sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, *tout-venant* per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,25 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,50 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;
- b) argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;
- c) pietre ornamentali: euro 0,40 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,80 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014;
- d) altri materiali di cava non compresi nelle lettere a, b e c: euro 0,30 al metro cubo per l'anno 2013 e euro 0,55 al metro cubo a decorrere dall'anno 2014.

Art. 48. Edilizia sovvenzionata e agevolata

L'articolo in esame rifinanzia per il triennio 2013-2015 gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata, a valere sulle risorse afferenti all'edilizia sovvenzionata ed agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino programmate mediante atti giuridicamente vincolati, e relativi agli articoli 1 e 8 della l.r. legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 742802), all'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673307), agli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 672401) e all'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 8.2.2.6.1, capitolo 673315).

Parimenti vengono ridotte di importo pari a quello finanziato le annualità relative alle sopra indicate leggi regionali.

Di converso tuttavia l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità provvede, con apposito decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dichiarare la decadenza al 31 dicembre 2013 delle graduatorie e programmazioni esistenti.